

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3076 Data emissione: 30/01/2025 Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche Oggetto: Attività incentivabili alla voce "programmazione della spesa per investimenti" Quesito:

In riferimento alla "attività di programmazione della spesa per investimenti", inclusa nell'elenco tassativo dell'attività incentivabili (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e allegato I.10 D.Lgs. 36/2023), il MIT (Parere 1483/2022) e il Presidente dell'ANAC (atto 3902/2022) concordano che la locuzione si riferisca al Programma triennale dei lavori pubblici e di forniture e servizi. Si invia il presente quesito alla luce di due deliberazioni della Corte dei Conti Toscana (196/2023/PAR e 3/2024/PAR), che affrontano diversamente il profilo evidenziato. Nella delibera 196/2023/PAR la Corte, a fronte di un quesito che afferma che la predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici sia incentivabile, non smentisce tale affermazione, riconoscendone, quindi, la validità. Nella seconda delibera (3/2024/PAR) la Corte afferma che tra predisposizione degli atti di gara e programmazione di lavori pubblici e di beni e servizi sia incentivabile solo la prima (atti di gara) "in quanto esplicitamente prevista dalla normativa in esame": tale conclusione pare, almeno, dubbia, dato che pure la "programmazione della spesa per investimenti" è esplicitamente prevista dalla stessa normativa. Alla luce di quanto esposto, si chiede quali siano le attività incentivabili riconducibili alla previsione normativa di "programmazione della spesa per investimenti", se, cioè, in tale locuzione rientrino o meno le attività di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 (e, ora, di cui all'art. 37 D.Lgs. 36/2023).

### Risposta aggiornata

Il quesito verte sul significato da attribuire alla previsione normativa di "programmazione della spesa per investimenti" e, in particolare, se, in tale locuzione rientrino o meno le attività di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 (e, ora, di cui all'art. 37 D.Lgs. 36/2023). L'Allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'elencazione delle attività tassativamente incentivabili, individua l'"attività di programmazione della spesa per investimenti", riproponendo espressamente la dicitura presente nel precedente art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nel cui periodo di efficacia in alcun modo è stata mai messa in discussione l'incentivabilità dell'attività di programmazione in senso stretto. I citati Parere MIT 1483/2022 e Presidente dell'ANAC atto 3902/2022, hanno ribadito l'incentivabilità dell'"attività di programmazione della spesa per investimenti", individuata nell'attività di predisposizione dei programmi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 (programma triennale ed annuale), oggi art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023, escludendo, nell'atto di Anac citato, l'incentivazione di altre attività relative agli aspetti finanziari, quali l'attività relativa all'accensione del mutuo per il finanziamento dell'opera. A ben vedere, le due deliberazioni della Corte dei Conti Toscana citate nella richiesta di parere ribadiscono, anziché portare a conclusioni divergenti, gli orientamenti del MIT e di ANAC. Come si evidenzia nella deliberazione Corte dei Conti Toscana 196/2023/PAR, il quesito che viene posto in quella sede è chiaro: "se possano essere incentivate, oltre alle attività di predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di aggiornamento annuale, anche quelle inerenti all'elaborazione, alla verifica e al controllo della parte del Bilancio di Previsione ad esso collegate, che il Servizio Finanziario deve porre in essere per garantire la fattibilità finanziaria degli interventi programmati". A tale quesito la risposta data è che "tra le attività di programmazione incentivabili svolte dal personale dipendente non rientrano quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari", in quanto, "seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa". Tale affermazione evidenzia, di contro che, tra le attività incentivabili afferenti alla programmazione, rientra pertanto, come chiarito da MIT e ANAC, l'attività di programmazione relativa alla predisposizione dei programmi triennali e annuali. Nella stessa direzione sembra andare la deliberazione la Corte dei Conti Toscana 3/2024/PAR, laddove, citando espressamente la precedente deliberazione 196/2023/PAR, conclude sostenendo che "Di contro, considerando che l'elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), il Collegio ritiene che tra le stesse non possono essere ricomprese "tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa"(sempre Sezione di controllo Toscana deliberazione n. 196/2023/PAR)". In conclusione, rispondendo al quesito posto: "quali siano le attività incentivabili riconducibili alla previsione normativa di "programmazione della spesa per investimenti, se, cioè, in tale locuzione rientrino o meno le attività di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016 (e, ora, di cui all'art. 37 D.Lgs. 36/2023)", la risposta è positiva. Per quanto sopra riportato, non si ritengono invece incentivabili le altre attività di programmazione, relative al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari.